



LUCIA Flash

In primo piano

Il Decreto "Ristori" ha modificato l'età dei figli, da 14 a 16 anni, per i quali i genitori possono accedere al congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica, sebbene oltre i 14 anni non sia retribuito. Modifiche sono state introdotte per lo smart working ora concesso, come anche il congedo, ai genitori con figli in didattica a distanza, circostanza fino a qualche giorno fa non prevista.

Il congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica nel decreto Ristori cambia perché l'età dei figli per i quali è possibile richiedere lo strumento sale dai 14 anni (decreto Agosto) ai 16 anni, ma resta in ogni caso retribuito solo fino ai 14. Già il decreto Agosto in fase di conversione aveva assorbito disposizioni precedenti in merito prevedendo la possibilità dei genitori con figli in quarantena di poter richiedere lo smart working. Ora, con il decreto Ristori, viene concesso lo smart working anche in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Nel dettaglio a introdurre la modifica all'articolo 21-bis del decreto Agosto è l'articolo 22 del decreto Ristori "*Scuole e misure per la famiglia*". In particolare, per quanto concerne il congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli si stabilisce che: "Al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le seguenti: "nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."

Riepilogando:

1- in caso di quarantena scolastica dei figli fino a 14 anni o anche in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, il genitore:

- può ricorrere al lavoro agile (smart working);

- può richiedere il congedo parentale COVID-19 che prevede un'indennità pari al 50% della retribuzione e il riconoscimento di contribuzione figurativa;

2- in caso di quarantena scolastica dei figli dai 14 anni compiuti ai 16 anni o anche in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, il genitore:

- può ricorrere al lavoro agile (smart working);
- può richiedere il congedo parentale COVID-19, ma senza indennità e senza riconoscimento della contribuzione figurativa.

Congedo parentale COVID-19: requisiti -

Il genitore che voglia accedere al congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli o anche in caso di didattica a distanza dovrebbe rispettare i seguenti requisiti (salvo ulteriori comunicazioni di INPS):

- essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso, e questo significa che il minore ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
- non deve trovarsi in smart working durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue, specifica INPS, che in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'Istituto dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo.

Il figlio convivente per il quale si chiede il congedo parentale COVID-19 deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Oppure, con le nuove disposizioni, deve trovarsi a casa per sospensione delle lezioni in presenza.

Il periodo di congedo parentale per quarantena dei figli può essere richiesto, stando alle precedenti disposizioni, sempre fino al 31 dicembre, salvo successivi chiarimenti e modifiche da parte del Legislatore e di INPS.

Saluti

S. Ortolani - A. Cosentino

UILCA - Segreteria Regionale Emilia-Romagna e Bologna

Via Serena 2/2° - 40127 Bologna

Tel. 051 521462 - fax 051 552662 - mail: uilca.emiliaromagna@uilca.it



Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono comunque destinate esclusivamente alle persone o alla società sopraindicate.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. che ai sensi del D.Lgs. N 196/2003.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo e Vi preghiamo distruggerlo, informandoci immediatamente tramite un messaggio all'indirizzo e-mail sopra indicato.